

VERBALE DI ACCORDO

Addì 19 ottobre 2004, le Organizzazioni Artigiane Associazione Italiana Orafi-Argentieri CONFARTIGIANATO, ASNAART/CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM-UIL,

- visto l'Accordo Interconfederale del 17 marzo 2004, il quale prevede, alla lettera A), che per i CCNL scaduti e sospesi al 31/03/2002 o al 30/06/2002 relativamente alla parte economica venga completata la copertura contrattuale fino al 31-12-2004,

- considerato che, per effetto dell'accordo 8 aprile 2003 le retribuzioni del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane dei settori orafi, argentieri ed affini, scaduto in data 31/12/2000, sono state adeguate fino al 31 marzo 2002;

tutto ciò premesso, le parti hanno convenuto gli allegati incrementi retributivi, relativi ai singoli livelli e settori, a partire dal 1 ottobre 2004 e dal 1 marzo 2005.

Eventuali aumenti già corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali saranno assorbiti fino a concorrenza dagli incrementi retributivi previsti dal presente accordo, secondo la consolidata prassi negoziale tra le parti.

Così come previsto dall'accordo interconfederale 17/3/2004, a partire dal 1° ottobre 2004 cessa di essere corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale.

Ad integrale copertura del periodo dal 01/04/2002 al 30/09/2004, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario una tantum pari a Euro 455,00 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

In attuazione di quanto previsto nel verbale di accordo sottoscritto il 30 giugno 2004 tra le Confederazioni artigiane e quelle sindacali dei lavoratori, che si riporta in allegato e costituisce parte integrante del presente accordo, si conviene che in occasione della erogazione della prima rata di una tantum, prevista con la retribuzione del mese di novembre 2004, una quota dell'importo "una tantum" pari a Euro 5,00, verrà destinata a sostegno della previdenza complementare di settore.

L'importo una tantum di cui sopra verrà così erogato:

€ 355,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di novembre 2004,

€ 5,00 andranno versati a sostegno della previdenza complementare di settore, secondo le modalità di raccolta definite dai relativi accordi interconfederali,

€ 95,00 corrisposti con la retribuzione del mese di maggio 2005.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno erogati a titolo di una tantum Euro 318,50 lordi suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, come segue:

€ 253,50 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di novembre 2004;

€ 5,00 andranno versati a sostegno della previdenza complementare di settore, secondo le modalità di raccolta definite dai relativi accordi interconfederali,

€ 65,00 corrisposti con la retribuzione relativa al mese di maggio 2005.

Gli importi saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza lavoro concordate.

L'importo dell'una tantum è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'Una tantum è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Dagli importi di una tantum dovranno essere detratte, fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dalle imprese a titolo di Indennità di Vacanza Contrattuale nel periodo 1 aprile 2002 – 30 settembre 2004. A titolo convenzionale e definitivo gli importi di IVC erogata da detrarre vengono quantificati pari ad Euro 255,00 in misura uguale per tutti i livelli di classificazione. Per gli apprendisti l'importo di IVC erogata da detrarre viene quantificato in misura pari a Euro 178,50. La detrazione dell'IVC, nelle misure sopra previste, verrà effettuata in occasione della erogazione della prima tranche di una tantum.

Associazione Italiana Orafi e Argentieri
CONFARTIGIANATO

FIOM - CGIL

ASNAART-CNA

FIM – CISL

CASARTIGIANI

UILM - UIL

CLAAI

CCNL ORAFI ARGENTIERI ED AFFINI

Incrementi salariali

Livelli	Incremento totale	1° Tranche 1/10/2004	2° Tranche 1/3/2005
1°	€ 90,54	€ 54,32	€ 36,22
2°	€ 84,38	€ 50,63	€ 33,75
3°	€ 76,44	€ 45,86	€ 30,58
4°	€ 72,12	€ 43,27	€ 28,85
5°	€ 69,45	€ 41,67	€ 27,78
6°	€ 65,94	€ 39,56	€ 26,38

Nuovi minimi in vigore dal 1 ottobre 2004

Livelli	Paga base	1° Tranche 1/10/2004	Totale paga base
1°	790,57	54,32	€ 844,89
2°	703,66	50,63	€ 754,29
3°	592,41	45,86	€ 638,27
4°	531,99	43,27	€ 575,26
5°	494,46	41,67	€ 536,13
6°	444,67	39,56	€ 484,23

Retribuzione in vigore dal 1/10/2004

Livelli	Paga base	Ex conting.	e.d.r.	Totale Retribuzione
1°	€ 844,89	526,02	10,33	€ 1.381,24
2°	€ 754,29	522,61	10,33	€ 1.287,23
3°	€ 638,27	517,49	10,33	€ 1.166,09
4°	€ 575,26	514,61	10,33	€ 1.100,20
5°	€ 536,13	513,07	10,33	€ 1.059,53
6°	€ 484,23	511,36	10,33	€ 1.005,92

CCNL ORAFI ARGENTIERI ED AFFINI

Incrementi salariali

Livelli	Incremento totale	1° Tranche 1/10/2004	2° Tranche 1/3/2005
1°	€ 90,54	€ 54,32	€ 36,22
2°	€ 84,38	€ 50,63	€ 33,75
3°	€ 76,44	€ 45,86	€ 30,58
4°	€ 72,12	€ 43,27	€ 28,85
5°	€ 69,45	€ 41,67	€ 27,78
6°	€ 65,94	€ 39,56	€ 26,38

Nuovi minimi in vigore dal 1 marzo 2005

Livelli	Paga base	2° Tranche 1/03/2005	Totale paga base
1°	€ 844,89	36,22	€ 881,11
2°	€ 754,29	33,75	€ 788,04
3°	€ 638,27	30,58	€ 668,85
4°	€ 575,26	28,85	€ 604,11
5°	€ 536,13	27,78	€ 563,91
6°	€ 484,23	26,38	€ 510,61

Retribuzione in vigore dal 01/03/2005

Livelli	Paga base	Ex conting.	e.d.r.	Totale retribuzione
1°	€ 881,11	526,02	10,33	€ 1.417,46
2°	€ 788,04	522,61	10,33	€ 1.320,98
3°	€ 668,85	517,49	10,33	€ 1.196,67
4°	€ 604,11	514,61	10,33	€ 1.129,05
5°	€ 563,91	513,07	10,33	€ 1.087,31
6°	€ 510,61	511,36	10,33	€ 1.032,30